



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali

Nota di sintesi

N. 65 – gennaio 2026

A.S. 1668 – Ratifica ed esecuzione della Risoluzione A 32/1152 concernente gli Emendamenti alla Convenzione istitutiva dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), adottata a Londra l'8 dicembre 2021.

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	3 ottobre 2025
Data di assegnazione	21 ottobre 2025
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio), 8 ^a (Ambiente, lavori pubblici), 9 ^a (Industria e agricoltura)
Oneri finanziari	No

Contenuto dell'Accordo

Il provvedimento in esame estende la durata del mandato degli eletti del **Consiglio dell'Organizzazione marittima internazionale** (IMO) e amplia il numero totale dei seggi dello stesso organismo, in modo da assicurare la rappresentanza non solo alle diverse aree geografiche ma anche ai Paesi in via di sviluppo, e in particolare alle SIDS (*Small Island Developing States*), che evidentemente hanno importanti interessi in campo marittimo. La modifica è stata adottata dagli Stati membri dell'IMO in occasione della 32a sessione dei lavori dell'Assemblea Generale, svoltasi nel dicembre 2021.

L'IMO è un'Agenzia specializzata delle Nazioni Unite, con sede a Londra, istituita a seguito dell'adozione della Convenzione internazionale marittima di Ginevra del 1948 con lo scopo di **promuovere la cooperazione marittima tra i Paesi** e migliorare la **sicurezza della navigazione** e la **protezione dell'ambiente marino**. Ad oggi vi aderiscono 176 Stati, cui si aggiungono 3 Paesi associati, 66 organizzazioni intergovernative con status di osservatori e 85 ong con status consultivo.

L'Assemblea Generale degli Stati membri si riunisce ogni due anni. Il Consiglio, che rappresenta l'organo di governo dell'IMO, ha attualmente 40 componenti, suddivisi in una terna di categorie, per rappresentare sia i Paesi con interessi particolari nel commercio marittimo internazionale, sia la rappresentanza di tutte le maggiori aree geografiche del mondo.

Articolato

Il provvedimento in esame modifica gli articoli da 16 a 19 e l'art.81 della Convenzione: il numero totale dei seggi al Consiglio passa da quaranta a cinquantadue, con 8 nuovi componenti. Lo scopo è **aumentare la sua rappresentatività**, rafforzando in particolare la presenza dei **Paesi in via di sviluppo**, anche per favorire il loro percorso di adeguamento alle normative dell'Organizzazione. Come si legge nella relazione introduttiva, la modifica intende anche **sostenere la transizione ecologica**

che, in campo marittimo, dovrà condurre all'abbattimento delle emissioni di gas serra e all'applicazione di correlati sistemi di protezione dell'ambiente marino.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di **autorizzazione alla ratifica** e di **ordine di esecuzione**.

L'articolo 3 contiene una **clausola di invarianza finanziaria**, per la quale dall'attuazione della legge di autorizzazione alla ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4, infine, prevede l'**entrata in vigore** della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari